

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Studio n. 5486/I

Natura giuridica e disciplina delle società di mutuo soccorso

Destinato alla Sezione "Materiali" della Rivista Studi e Materiali – Quaderni semestrali

ABSTRACTS

1. Premessa. - 2. La disciplina contenuta nella legge 15 aprile 1886, n. 3818, e nella legislazione successiva. - 3. La natura giuridica delle società di mutuo soccorso registrate. - 4. Il registro delle imprese. - 5. Le società di mutuo soccorso irregolari. - 6. La contribuzione e la devoluzione a favore dei fondi mutualistici. - 7. L'albo degli enti cooperativi. - 8. Le agevolazioni fiscali. - 9. La trasformazione delle cooperative in società di mutuo soccorso e viceversa.

1. Premessa.

La legge n. 3818/1886, ancora vigente nella sua interezza, costituisce la principale fonte normativa in tema di società di mutuo soccorso con personalità giuridica, integrata con la legislazione successiva, ed in particolare con le previsioni delle leggi n. 59/1992 e n. 28/1999, del d.lgs. n. 502/1992, del d.lgs. n. 220/2002, e della recente riforma societaria, oltre alla legislazione in materia tributaria.

Scopo del presente studio è quello di individuare - anche alla luce dell'evoluzione legislativa, e delle più recenti elaborazioni dogmatiche in merito alle categorie degli enti associativi e dell'impresa - la natura giuridica delle mutue registrate, regolate dalla legge 15 aprile 1886 n. 3818, e di quelle non registrate, o irregolari, e

quindi la relativa disciplina. il tutto anche al fine di verificare se ed in quale misura risulti applicabile, alle suddette società di mutuo soccorso, la riforma del diritto societario, portata dai decreti legislativi nn. 5 e 6 del 17 gennaio 2003; e quindi se sia necessario adeguare, entro il 31 dicembre 2004, gli statuti delle società di mutuo soccorso con personalità giuridica. allo stesso tempo, l'approfondimento della natura giuridica e disciplina degli enti in esame - certamente inquadrabili nell'ambito dei fenomeni mutualistici - consente di verificare se le società cooperative possano "trasformarsi" in società di mutuo soccorso, registrate o irregolari, se sia configurabile anche la trasformazione in direzione opposta, e quali siano le conseguenze di tali trasformazioni.

2. La disciplina contenuta nella legge 15 aprile 1886, n. 3818, e nella legislazione successiva.

La legge n. 3818/1886 disciplina le società di mutuo soccorso "registrate", che ottengano cioè la personalità giuridica mediante l'iscrizione ivi prevista; mentre non si applica alle società di mutuo soccorso irregolari (l'iscrizione, in base alla suddetta legge, è facoltativa, e non obbligatoria, nella misura in cui la mutua non eserciti attività d'impresa).

La specificazione di "società operaie", contenute nell'art. 1 della legge n. 3818/1886, deve ritenersi oggi - alla luce dell'evoluzione legislativa, e soprattutto dei nuovi principi costituzionali (in particolare, artt. 2, 3, 32, 35, 38, 45 Cost.) - priva di valore precettivo; con la conseguenza che le società di mutuo soccorso possono essere costituite tra persone fisiche appartenenti a qualsiasi categoria sociale, senza distinzione in relazione alle professioni esercitate.

Gli artt. 1 e 2 della legge n. 3818/1886 enumerano gli scopi principali e quelli accessori, o eventuali, delle società di mutuo soccorso con personalità giuridica. E' necessario che lo statuto contempra almeno una tra le attività indicate all'art. 1. Al di fuori degli specifici scopi previsti dalla legge (essenzialmente riconducibili ai settori previdenziale, assistenziale e culturale), la società di mutuo soccorso registrata non può svolgere altre attività; in particolare, è ad essa precluso l'esercizio di attività commerciale. In caso di violazione di tale regola, il tribunale può, previa diffida, ordinare la cancellazione della società dal registro delle imprese (art. 7 legge n. 3818/1886).

Tra le attività precluse alla società di mutuo soccorso vi è quella assicurativa; la giurisprudenza ha tuttavia riconosciuto la legittimità dell'attività svolta da una società di mutuo soccorso che provveda, tra altre attività, a stipulare contratti di

assicurazione a favore dei propri associati presso compagnie nazionali di assicurazione, facendo solo da tramite tra i propri associati e le compagnie assicuratrici.

Dalle norme suindicate si desume inoltre la qualificazione della società di mutuo soccorso con personalità giuridica come società a "mutualità pura", e quindi l'impossibilità per la stessa di svolgere la propria attività caratteristica a favore di terzi.

I sussidi, che la società di mutuo soccorso è preposta a corrispondere ai propri soci, presuppongono la disponibilità delle relative somme nel patrimonio sociale; è di conseguenza preclusa alla società stessa la promessa ed erogazione di pensioni ai soci, ed in genere la previdenza complementare in senso tecnico.

La società di mutuo soccorso può - ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 174/1995 - garantire "prestazioni in caso di decesso qualora le prestazioni siano erogate in natura o qualora l'importo della prestazione non superi il valore medio delle spese funerarie per un decesso determinato nella misura di cui all'art. 13-*bis*, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi".

La società di mutuo soccorso registrata può erogare "sussidi" per il caso di malattia a mezzo di "servizi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale" (in conformità all'art. 9, comma 3, lett. e), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, come sostituito dall'art. 9 del d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229), sia in denaro che in natura, e ciò sia direttamente, sia mediante convenzionamento con imprese assicuratrici e presidi sanitari abilitati.

Nelle società di mutuo soccorso registrate, "eccettuate le spese di amministrazione, il danaro sociale non può essere erogato a fini diversi da quelli indicati" agli articoli 1 e 2. conseguentemente, le società di mutuo soccorso non possono distribuire avanzi di gestione tra i soci, sotto forma di dividendi o in qualunque altro modo (ivi compresi, quindi, i ristorni); non è ammissibile la partecipazione alla società di soci sovventori o finanziatori, e quindi l'emissione di strumenti finanziari di qualsiasi genere; i soci non hanno diritto ad ottenere il rimborso dei contributi versati in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, come pure nel caso di scioglimento della società.

Il contenuto dell'atto costitutivo (che deve essere stipulato per atto pubblico) è disciplinato in modo esaustivo dall'art. 3 della legge del 1886 (non sono richiesti quindi ulteriori indicazioni oltre a quelle ivi previste; in particolare, non è richiesta l'indicazione del capitale sociale, e possono mancare i conferimenti iniziali dei soci).

Tra le indicazioni che si ritengono necessarie nell'atto costitutivo, vi è quella relativa ai contributi dei soci, in misura fissa o variabile, che sono generalmente a carattere periodico. si ritiene applicabile per analogia l'art. 2546, comma 2, c.c., e

quindi necessaria l'indicazione in atto costitutivo del limite massimo dei contributi che possono essere richiesti ai soci.

Non è richiesta, nell'atto costitutivo, l'indicazione di un termine di durata, e quindi si ritiene possibile la costituzione della società a tempo indeterminato.

Si ritiene, pur in assenza di specifica previsione legislativa, che la denominazione sociale dell'ente regolato dalla legge n. 3818/1886 debba contenere l'indicazione di "società di mutuo soccorso".

L'art. 4 della legge del 1886 disciplina la registrazione della società di mutuo soccorso, e come conseguenza di essa l'acquisto della personalità giuridica (e dell'autonomia patrimoniale perfetta) da parte della società medesima.

L'art. 5 della suddetta legge disciplina requisiti, obblighi e responsabilità degli amministratori. In particolare, tutti gli amministratori devono essere "soci effettivi" (e non solo la maggioranza di essi come nelle cooperative). Gli amministratori devono essere nominati a tempo determinato.

Le società di mutuo soccorso sono state assoggettate alla vigilanza cooperativa con il d.lgs. n. 220/2002 (il cui ambito di applicazione è esteso a tutti gli "enti cooperativi", tra i quali sono espressamente comprese, ex art. 1, comma 1, le nostre società). L'art. 13 di tale decreto, che disciplina il collegio sindacale, si applica anche alle società di mutuo soccorso registrate; nelle quali, quindi, il collegio sindacale deve essere presente, con i requisiti prescritti, solo in caso di superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2477 c.c.

La specificazione, contenuta nell'art. 5 della legge del 1886, relativa ai "soci effettivi", fa ritenere ammissibile, nella mutua, la presenza di soci "onorari", o "contribuenti", che non partecipino cioè allo scambio mutualistico. Non è invece ammissibile, come sopra evidenziato, la partecipazione di soci sovventori o finanziatori. Non è inoltre ammissibile (salvo che in veste di "socio onorario") la partecipazione alla mutua di soci effettivi persone giuridiche.

3. La natura giuridica delle società di mutuo soccorso personificate.

Le società di mutuo soccorso con personalità giuridica, disciplinate dalla legge n. 3818/1886 (in appresso denominate "società di mutuo soccorso registrate"), non possono essere qualificate come enti mutualistici diversi dalle società, di natura associativa, in quanto la legge suddetta espressamente le qualifica come società, e le assoggetta alle norme di organizzazione proprie delle società commerciali; inoltre la legislazione successiva (art. 18 legge n. 59/1992; art. 1 d.lgs. n. 220/2002) richiama distintamente le società di mutuo soccorso e gli enti mutualistici non societari.

Ai fini dell'inquadramento societario delle mutue, non rileva la circostanza che le stesse, solitamente, non esercitino un'attività d'impresa (in quanto l'art. 2247 c.c. richiede solo l'esercizio di un'attività economica, che sussiste nelle mutue stesse), né l'assenza di uno scopo di lucro (esiste pur sempre uno scopo economico di natura mutualistica, come nelle cooperative; si consideri inoltre il fenomeno delle società speciali senza scopo di lucro), né l'inesistenza di un capitale e di conferimenti iniziali (i contributi dei soci hanno natura di conferimento, costituendo la prestazione principale prevista per essi soci nel contratto sociale), né infine l'esclusione del rimborso della quota alla cessazione del rapporto sociale (che non è essenziale nelle società con scopo mutualistico).

Le società di mutuo soccorso registrate, pur facendo parte del movimento cooperativo ed avendo scopo mutualistico (ed essendo come tali oggetto della previsione dell'art. 45 Cost.), non sono tuttavia qualificabili come cooperative in senso stretto (rispetto alle quali hanno anche un'origine storica, ed un'evoluzione normativa, differente). Al pari che nelle mutue assicuratrici, infatti, la mutualità qui si atteggiava in modo particolare: vi è stretta connessione, se non identificazione, tra rapporto sociale e rapporto mutualistico (società e socio sono vincolati dal rapporto mutualistico per il solo fatto dell'instaurazione del rapporto sociale), ed il particolare atteggiarsi della mutualità previdenziale, caratterizzata dall'aleatorietà del vantaggio mutualistico, rende incompatibile con la disciplina della mutua l'istituto del rimborso; inoltre la mutua non può svolgere la propria attività con terzi. Il profilo lucrativo della partecipazione alla società, presente sia pure in via accessoria nelle cooperative, è escluso radicalmente nella società di mutuo soccorso.

La particolare "mutualità pura" della società di mutuo soccorso registrata rende inapplicabili alla stessa le disposizioni dell'art. 2514 c.c. (già art. 26 legge Basevi), come pure, probabilmente, le norme che impongono ad amministratori e sindaci l'obbligo di far risultare dal bilancio le caratteristiche (attività con soci o con terzi) dell'attività mutualistica esercitata (artt. 2513, 2545-*sexies* c.c.). Con la conseguenza che le società di mutuo soccorso mantengono le agevolazioni fiscali ad esse concesse anche se non adeguano i propri statuti, entro il 31 dicembre 2004, alle nuove norme introdotte con il decreto legislativo n. 6/2003.

La società di mutuo soccorso registrata non può neanche essere qualificata come mutua assicuratrice minore, in quanto non può svolgere attività assicurativa.

Le società di mutuo soccorso registrate sono quindi società speciali, con scopo mutualistico *sui generis*. Alle stesse - stante la lacunosità della legge n. 3818/1886 - si applicano in via analogica (e non diretta) alcune delle norme dettate in tema di società cooperative. In particolare:

a) - si applicano anche alle mutue registrate le norme concernenti: il principio di parità di trattamento; l'autonomia patrimoniale perfetta; l'approvazione dei regolamenti mutualistici; il numero minimo ed i requisiti dei soci, la relativa ammissione ed il carattere aperto della società; il recesso, l'esclusione e la morte del socio; l'assemblea, l'organo amministrativo, il controllo legale e contabile, i diritti di controllo dei soci; la disciplina della riserva legale (solo nella misura in cui vi sia un utile da accantonare alla stessa);

b) - non si applicano invece le norme riguardanti: le agevolazioni tributarie dettate in tema di cooperative; la parametrizzazione dei diritti sociali agli scambi mutualistici o alla partecipazione al capitale; il capitale sociale, i conferimenti, le quote e le azioni; la ripartizione degli utili; gli strumenti finanziari; la liquidazione ed il rimborso delle partecipazioni; i ristorni.

In considerazione del richiamo effettuato dall'art. 2519 c.c., si applicano in via residuale alla mutua le norme sulla società per azioni, o sulla società a responsabilità limitata, tenendo conto peraltro del maggior margine spettante all'autonomia statutaria nelle società in oggetto.

Tra le norme applicabili alle mutue registrate, si segnalano quelle relative al bilancio d'esercizio in tema di cooperative (in particolare, artt. 2512, ultimo comma, e 2545 c.c.), nonché quelle in tema di società di capitali, in quanto compatibili (artt. 2423 ss., 2478-*bis* c.c., richiamati dall'art. 2519 c.c.). Tale bilancio è soggetto a deposito nel registro delle imprese, come risulta espressamente dagli artt. 2545-*septiesdecies* e 2545-*octiesdecies* c.c., e dall'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.

Le modifiche del codice civile, introdotte con il d.lgs. n. 6/2003, si riflettono anche sugli statuti delle società di mutuo soccorso registrate; in difetto di adeguamento dello statuto entro il 31 dicembre 2004 vi sarà - in applicazione dell'art. 223-*duodecies* disp. att. c.c. - la sostituzione automatica delle clausole statutarie difformi con le nuove norme inderogabili, a norma degli artt. 1339 e 1419 c.c.

4. Il registro delle imprese.

L'art. 4 della legge n. 3818/1886 prevede - ai fini del conseguimento della personalità giuridica - l'iscrizione delle società di mutuo soccorso nel "registro delle società", tenuto dalla cancelleria del tribunale a norma dell'art. 91 del codice di commercio del 1882; la soppressione di tale registro, a seguito dell'istituzione del registro delle imprese (art. 25, comma 1, del d.p.r. n. 581/1995), e l'espressa previsione per cui "tutti i soggetti e i relativi atti già iscritti nel registro delle società, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti di diritto nel

registro delle imprese" (art. 27, comma 1, del d.p.r. n. 581/1995), oltre all'argomento letterale desumibile dall'art. 2545-*octiesdecies* c.c., e dall'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c., fanno sì che le società in oggetto possano essere oggi iscritte nel registro delle imprese.

L'iscrizione di cui sopra è facoltativa, e non obbligatoria (arg. *ex art.* 1 della legge del 1886), nella misura in cui la mutua non eserciti un'attività d'impresa; mentre è obbligatoria allorché sussista nella mutua la qualifica di imprenditore commerciale (artt. 2195 ss. c.c.). Detta iscrizione rappresenta inoltre la condizione per poter usufruire delle agevolazioni fiscali riservate alle società di mutuo soccorso con personalità giuridica.

Nei casi, sopra indicati, in cui l'iscrizione non è obbligatoria, la mutua può chiedere la propria cancellazione dal registro delle imprese; cancellazione che non può essere invece chiesta dalla mutua che esercita attività d'impresa commerciale. In ogni caso, tale cancellazione non può essere ordinata d'ufficio (salvo il caso di irregolarità commesse ai sensi dell'art. 7 della legge n. 3818/1886).

La cancellazione dal registro delle imprese non determina l'estinzione della società di mutuo soccorso, che sopravvive nella veste di mutua irregolare. Detta cancellazione non determina inoltre decadenza dalle agevolazioni fiscali già usufruite, e quindi non comporta - sempreché permanga l'iscrizione nell'albo degli enti cooperativi - obbligo di devoluzione immediata del patrimonio ai fondi mutualistici.

La società di mutuo soccorso irregolare che intenda conseguire la personalità giuridica deve preventivamente adeguare il proprio statuto alle prescrizioni della legge n. 3818/1886, come integrate analogicamente dalle disposizioni codicistiche in tema di cooperative, ed a seguito di ciò può chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 4 della suddetta legge.

Ai fini della suddetta iscrizione nel registro delle imprese, finalizzata al conseguimento della personalità giuridica, il notaio esercita il controllo di legalità secondo le modalità oggi disciplinate dagli artt. 2330 e 2436 c.c.

5. Le società di mutuo soccorso irregolari.

Le società di mutuo soccorso non registrate (irregolari) hanno natura di vere e proprie associazioni non riconosciute, con scopo mutualistico, ulteriormente qualificabili come "enti mutualistici diversi dalle società" (art. 2517 c.c.); alle stesse si applica, oltre alla legislazione speciale ad esse riferibile, la disciplina del codice civile in tema di associazioni non riconosciute. Non trova invece applicazione la legge n. 3818/1886, riferibile esclusivamente alle mutue registrate.

Le società di mutuo soccorso irregolari non hanno personalità giuridica, non sono iscritte nel registro delle imprese ai sensi della legge del 1886, e non godono di agevolazioni fiscali (ma conservano il patrimonio eventualmente formato in precedenza con le agevolazioni suddette, purché mantengano l'iscrizione nell'albo degli enti cooperativi); la responsabilità per le obbligazioni sociali è disciplinata dall'art. 38 c.c.

La società di mutuo soccorso priva di personalità giuridica non può istituire fondi sanitari integrativi, facoltà questa riservata alle sole mutue con personalità giuridica. Analoga previsione è contenuta nel testo unico sull'edilizia economica e popolare, in relazione alle attività ivi consentite alle società di mutuo soccorso.

Le mutue irregolari devono essere iscritte entro il 9 gennaio 2005 nell'albo degli enti cooperativi, che sostituisce il registro prefettizio in cui attualmente le stesse sono iscritte ai sensi dell'art. 13 della legge Basevi.

6. La contribuzione e la devoluzione a favore dei fondi mutualistici.

Tutte le società di mutuo soccorso, registrate o meno, devono devolvere, all'atto dello scioglimento, il patrimonio residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, come risulta sia dall'art. 3, comma 2, della legge n. 28/1999, come modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 220/2002, sia dall'appartenza delle mutue al movimento cooperativo, e quindi dall'esigenza di estendere alle stesse gli obblighi espressamente previsti per le cooperative e gli enti mutualistici diversi dalle società (art. 21, comma 7, della legge n. 59/1992). La mutua deve quindi prevedere nel proprio statuto l'obbligo di devoluzione ai fondi, per gli effetti dell'art. 3, comma 2, della legge n. 28/1999.

Le stesse norme obbligherebbero in teoria al versamento della quota del 3% degli utili annuali netti ai fondi mutualistici; tuttavia, anche se non si aderisce alla tesi - sostenuta anche dal Ministero del Lavoro in più occasioni con riferimento alle cooperative - che limita tale obbligo contributivo agli utili in senso stretto (realizzati, cioè, nello svolgimento di attività con terzi, e che mancano per definizione nelle società di mutuo soccorso), l'obbligo stesso sembra in fatto escluso dalla circostanza che la normale operatività delle mutue non comporta realizzazione di avanzi di gestione.

Deve ritenersi che l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi sussista, oltre che nel caso di scioglimento, anche nel caso di trasformazione in società lucrativa, consorzio o ente non mutualistico, come pure in caso di decadenza da agevolazioni fiscali (art. 2545-*undecies* c.c.; art. 17 legge n. 388/2000).

7. L'albo degli enti cooperativi.

L'art. 15 del d.lgs. n. 220/2002 prevede espressamente l'iscrizione nell'albo degli enti cooperativi in relazione a tutti gli enti suddetti, tra i quali l'art. 1 enumera espressamente anche le società di mutuo soccorso e gli enti mutualistici diversi dalle società. Tale iscrizione è finalizzata all'esercizio della vigilanza, che il medesimo decreto ha esteso ai medesimi enti. Anche a seguito della riforma del diritto societario, l'estensione della vigilanza agli enti mutualistici non cooperativi risulta espressamente dal dettato degli artt. 2545-*septiesdecies* e 2545-*octiesdecies* c.c., e dall'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.

Di conseguenza, il d.m. 23 giugno 2004, che ha istituito l'albo delle cooperative, deve essere interpretato in modo da consentire l'iscrizione nel suddetto albo (entro il 9 gennaio 2005) agli enti in oggetto, tra i quali rientrano sia le società di mutuo soccorso registrate che quelle irregolari; enti che sono del resto attualmente iscritti nei registri prefettizi (art. 13 della legge Basevi); in difetto, i medesimi enti sfuggirebbero alla vigilanza, decadrebbero di conseguenza dalle agevolazioni fiscali e dovrebbero devolvere il loro patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Non esiste però ancora un chiarimento ufficiale in tal senso.

8. Le agevolazioni fiscali.

Le agevolazioni fiscali, previste per le società di mutuo soccorso, spettano esclusivamente alle mutue con personalità giuridica, come si desume sia dall'art. 9 della legge n. 3818/1886, sia dalla legislazione successiva. Le mutue che decidano di non richiedere la registrazione (e di non assoggettarsi alla disciplina della suddetta legge) non possono quindi usufruire di detti benefici.

La particolare "mutualità pura" delle società di mutuo soccorso rende inapplicabili alle stesse le disposizioni dell'art. 2514 c.c. (già art. 26 legge Basevi), le quali presuppongono un margine di lucratività, escluso in radice dalla legge n. 3818/1886. Da ciò consegue che le società di mutuo soccorso mantengono le agevolazioni fiscali ad esse concesse anche se non adeguano i propri statuti, entro il 31 dicembre 2004, alle nuove norme introdotte con il decreto legislativo n. 6/2003.

Condizione imprescindibile per il mantenimento delle agevolazioni fiscali è - come per le cooperative - l'iscrizione, entro il 9 gennaio 2005, delle società di mutuo soccorso nell'albo degli enti cooperativi.

9. La trasformazione delle cooperative in società di mutuo soccorso e viceversa.

In considerazione dell'esistenza, in capo a tutti gli enti mutualistici, dell'obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici, e dell'assoggettamento generalizzato alla vigilanza cooperativa, la trasformazione da società cooperativa in società di mutuo soccorso, regolare o irregolare, non comporta devoluzione ai fondi mutualistici, purché l'ente risultante dalla trasformazione mantenga l'iscrizione nell'albo delle cooperative. Detta trasformazione non necessita, inoltre, di particolari adempimenti (è esclusa, in particolare, la necessità di redazione del bilancio *ex art. 2545-octies* c.c.)

La trasformazione da società di mutuo soccorso in società cooperativa richiede la redazione di un bilancio straordinario, a norma dell'*art. 2545-octies*, comma 2, c.c. Se si tratta di mutua irregolare, la stessa deve prima iscriversi nel registro delle imprese (arg. *ex art. 2500-octies* c.c.), ed assumere quindi la forma sociale disciplinata dalla legge del 1886, e solo successivamente potrà trasformarsi in società cooperativa. Le quote di partecipazione dei soci, nella cooperativa risultante dalla trasformazione, devono essere determinate ai sensi dell'*art. 2500-quater*, comma 2, c.c.

Sotto il profilo tributario, occorre distinguere:

a) - la trasformazione di cooperativa in mutua con personalità giuridica è fiscalmente neutra (ove si ritenga, come sembra preferibile, che quest'ultima sia da presumersi ente commerciale *ex art. 73*, comma 1, lett. *a)*, del d.p.r. n. 917/1986), ai sensi dell'*art. 170* del d.p.r. n. 917/1986. Diversamente dovrebbe applicarsi l'*art. 171*, *infra* citato, se si ritenesse che la società di mutuo soccorso registrata sia da inquadrarsi tra gli enti non commerciali;

b) - la trasformazione di cooperativa in mutua irregolare, nel caso in cui la mutua risultante dalla trasformazione non abbia ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale (*art. 73*, comma 1, lett. *c)*, e *art. 148* del d.p.r. n. 917/1986), determina realizzo di plusvalenze, e tassazione in capo ai soci delle riserve preesistenti (*art. 171* del d.p.r. n. 917/1986). Ove, invece, la mutua risultante dalla trasformazione eserciti in via esclusiva o principale attività commerciale (fattispecie peraltro essenzialmente teorica), essa può essere qualificata come ente commerciale a norma dell'*art. 73*, comma 1, lett. *b)*, del suddetto t.u.i.r., e la trasformazione sarebbe in tal caso neutra ai sensi dell'*art. 170* sopra citato.

Gaetano Petrelli

(Riproduzione riservata)